

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 31 ottobre 2012

CIRCOLARE CLIENTI N. 3/2012

LE RELAZIONI COMMERCIALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

(Art. 62, D.L. 1/12)

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Il giorno 24 ottobre 2012, è entrato in vigore l'articolo 62 Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, riguardante le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare, ed in particolare i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.

Qui di seguito saranno riportate le principali novità e le nuove modalità di svolgimento del rapporto.

Requisiti del contratto

È stato previsto che i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, debbano essere stipulati in **forma scritta** e includere i seguenti elementi:

- La durata;
- La quantità;
- Le caratteristiche del prodotto venduto;
- Il prezzo;
- Le modalità di consegna e di pagamento.

Oltre che nel contratto, tali elementi possono essere inseriti anche nel DDT o negli ordini di acquisto, a condizione che questi documenti riportino gli estremi del contratto cui si riferiscono.

È previsto, inoltre, che i documenti di trasporto o consegna e le fatture, integrati con gli elementi di cui sopra, e con indicazione della seguente dicitura:

“Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”,

assolvano e sostituiscano l'obbligo di redazione in forma scritta del contratto.

Si consiglia pertanto la sottoscrizione di una copia della fattura “integrata come sopra” da parte dell'acquirente.

Termini di pagamento e interessi di mora

Sono stati previsti termini di pagamento obbligatori in relazione alle caratteristiche del bene ceduto:

- Entro 30 giorni per le merci deteriorabili
- Entro 60 giorni per le altre merci.

Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono:

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- c) tutti i tipi di latte.

Gli interessi di mora decorreranno obbligatoriamente alla scadenza del termine di cui sopra.

In base al Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2012, tale disposizione si applica qualora tra le parti vi sia un SIGNIFICATIVO SQUILIBRIO NELLE RISPETTIVE POSIZIONI DI FORZA COMMERCIALE.

Ambito di applicazione

A. PRODOTTI AGRICOLI:

- Animali vivi
- Carni e frattaglie commestibili
- Pesci, crostacei e molluschi
- Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
- Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
- Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
- Piante vive e prodotti della floricoltura
- Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
- Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
- Caffè, tè e spezie, escluso il matè
- Cereali
- Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
- Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali;

paglie e foraggi

- Pectina
- Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
- Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
- Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
- Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
- Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
- Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
- Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
- Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
- Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
- Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
- Melassi, anche decolorati
- Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
- Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
- Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
- Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
- Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
- Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
- Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
- Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
- Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
- Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
- Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
- Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
- Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
- Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) .

B. PRODOTTI ALIMENTARI:

- qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani;
- le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento;

Non sono compresi tra i prodotti alimentari:

- i mangimi;
- gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- i vegetali della raccolta;
- i medicinali;
- i cosmetici;
- il tabacco e i prodotti del tabacco;
- le sostanze stupefacenti o psicotrope;
- residui e contaminanti.

ATTENZIONE: I MANGIMI E GLI ANIMALI VIVI, ad esempio, pur non essendo considerati prodotti alimentari, rientrano comunque nell'ambito di applicazione della norma in quanto PRODOTTI AGRICOLI.

Non rientrano nell'ambito di applicazione:

- i contratti conclusi con i consumatori finali (**privati**);
- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative agricole, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
- i conferimenti di prodotti ittici operati tra gli imprenditori ittici.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.